



Ministero della Giustizia

UFFICIO LEGISLATIVO

Emendamenti al testo unificato per i disegni di legge nn. 19, 657, 711, 846, 847, 851 e 868 recante "Disposizioni in materia di corruzione, riciclaggio e falso in bilancio".

L. n. 100

N. 1

Articolo 4

Sopprimere l'intero articolo.

IL GOVERNO

MOTIVAZIONE

L'emendamento soppressivo si rende necessario poiché la previsione restringe eccessivamente l'ambito applicativo della norma, punendo le condotte di colui che, estraneo al delitto di riciclaggio, impieghi in attività economiche o finanziarie i proventi della sola attività di riciclaggio, mentre la disciplina vigente estende la punibilità a tutte le condotte di impiego in attività economiche o finanziarie di denaro, beni o altre utilità provenienti da qualsiasi delitto.

RELAZIONE TECNICA

Il presente emendamento, avendo carattere meramente soppressivo, non è di per sé suscettibile di determinare ulteriori oneri a carico dello Stato.

S. 100

N. 2

Articolo 5

Sostituire l'articolo con il seguente:

(Modifiche all'articolo 648 bis del codice penale in materia di riciclaggio ed autoriciclaggio)

L'articolo 648-bis del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 648-bis - (Riciclaggio). 1. Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della provenienza

RICEVUT

066797530 066797530

UFF. II PROCED LEGISL

delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000.

2. Si applica la pena della reclusione da tre ad otto anni e della multa da euro 10.000 a euro 100.000 nei confronti di chi, avendo commesso un delitto non colposo, sostituisce, trasferisce o impiega denaro, beni o altre utilità, provenienti da tale delitto, al fine di procurare a sé o ad altri un ulteriore vantaggio in attività imprenditoriali o finanziarie¹.

3. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività bancaria, finanziaria o di altra attività professionale, nonché nell'esercizio dell'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, ovvero di ogni altro ruolo con potere di rappresentanza dell'imprenditore.

4. La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

5. La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte di sostituzione o di trasferimento del denaro, dei beni o delle altre utilità siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle utilità oggetto, profitto, prezzo o prodotto del delitto.

6. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648».

IL GOVERNO

MOTIVAZIONE

L'emendamento introduce nel sistema, mediante la sostituzione dell'articolo 648-bis del codice penale, la fattispecie di c.d. auto-riciclaggio, per l'esigenza di attribuire rilevanza penale alla condotta di chi, avendo commesso un delitto non colposo, e al fine di procurare a sé o ad altri un ulteriore profitto, sostituisca o trasferisca denaro, beni o altre utilità o comunque impieghi i proventi illeciti per finalità imprenditoriali o finanziarie (condotte ad oggi rientranti nell'ambito del *post-factum* non punibile).

Il comma 1 della norma di nuova formulazione prevede fattispecie del tutto sovrapponibili al vigente art. 648-bis, prevedendo un inasprimento del trattamento sanzionatorio limitatamente alla cornice edittale della pena pecuniaria.

Il successivo comma 2 prevede l'ipotesi di c.d. auto-riciclaggio, sanzionando (con una pena autonoma e ridotta rispetto al mero riciclatore) l'autore del reato presupposto che sostituisca o trasferisca denaro, beni o altre utilità provento da tale delitto non colposo, o li impieghi in attività imprenditoriali o finanziarie, ma solo ove il fatto sia commesso al fine di procurare a sé o ad altri un ulteriore profitto.

Il comma 3 arricchisce il novero delle circostanze che danno luogo ad aggravamento di pena per il caso in cui il fatto venga commesso non solo nell'esercizio di attività professionale, ma anche nell'esercizio di attività bancaria o finanziaria, nonché nell'esercizio dell'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore ovvero altro ruolo con potere di rappresentanza dell'imprenditore.

Il comma 4 prevede una circostanza attenuante, rispetto all'elevata cornice edittale del delitto di riciclaggio, qualora il delitto presupposto sia punito con pena detentiva inferiore nel massimo a cinque anni.

Al fine di incentivare condotte riparatorie e di collaborazione con l'autorità giudiziaria, il comma 5 prevede una specifica misura premiale a favore di chi abbia fornito collaborazione alle indagini o abbia dato prova di una rescissione del legame con il sodalizio criminoso.

Il testo che si intende emendare, nel costruire il delitto di autoriciclaggio come delitto a dolo generico, desta serie perplessità nella misura in cui non attribuisce la necessaria rilevanza, sotto il profilo teleologico della condotta, all'ulteriore profitto che, attraverso l'attività di auto riciclaggio, l'agente vuole procurare, a sé o ad altri. Non scongiura così il rischio di duplicare la

¹ Drafting formale sul testo precedente del comma 2.



RICEVU'

066797530 066797530

UFF. II PROCED LEGISL

punizione per uno stesso fatto, dal momento che le condotte di mero sfruttamento dell'illecita ricchezza procurata dalla commissione del delitto presupposto sono, per chi tale delitto ha commesso, un mero *post factum*, non avente autonomo disvalore.

Pari se non più serie perplessità sono poi collegate alla formulazione del testo base, per la parte in cui delimita la rilevanza penale della condotta attraverso un elemento aggiuntivo di danno concreto ("se dal fatto deriva nocimento alla libera concorrenza, alla trasparenza e all'andamento dei mercati"). Libera concorrenza e trasparenza e andamento dei mercati sono nozioni strutturalmente vaghe e generiche, che renderebbero di prova pressoché impossibile il delitto, pretendendosi che si accerti, quale conseguenza di un singolo specifico fatto, una loro concreta compromissione.

La proposta emendativa, pertanto, ha il pregio di: a) valorizzare, sotto il profilo materiale della condotta, la natura essenzialmente finanziaria e imprenditoriale delle operazioni; b) attribuire centralità, sotto il profilo teleologico della condotta, al dolo specifico di profitto, diverso ed ulteriore rispetto a quello proprio del delitto presupposto; c) escludere la punibilità dell'autore del reato presupposto per i comportamenti diretti a consentirgli il semplice godimento dei relativi proventi o per quelli di ostacolo, volti unicamente a conseguire per sé l'impunità per il delitto presupposto. In tal modo fa salvo il rispetto dei principi del *ne bis in idem sostanziale* e del *nemo tenetur se detegere*.

RELAZIONE TECNICA

Si rimanda all'unita relazione tecnica.

N. 3

6.100

Articolo 6

Sopprimere l'intero articolo.

IL GOVERNO

MOTIVAZIONE

L'emendamento soppressivo si rende necessario per ragioni sistematiche e di coordinamento con l'emendamento di cui al N. 2.

RELAZIONE TECNICA

Il presente emendamento, avendo carattere meramente soppressivo, non è di per sé suscettibile di determinare ulteriori oneri a carico dello Stato.

